

BGE 32 I 526

Bundesgericht (BGE), 1906-07-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_32_I_526

FR: ATF 32 I 526

IT: DTF 32 I 526

Volltext

526 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. Vierter Abschnitt. - Quatrieme section. Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland. Traib~s de la Suisse avec l'etranger. , * • Auslieferung. - Extradition. I. Vertrag mit Italien. - Traite avec l'Italie. 75. Sentenza. deI 18 luglio 1906 nella causa Fasciani. Estradizione per denuncia dolosa: dichiarazione di reciprocita. Il delitto dell'art 299 CP itaI. non e delitto di estradizione. 1. - Fasciani Antonio, da Capistrello, insinuava in data deI 27 giugno 1900 denuncia penale contro Bizzarri Carlo, sindaco deI Comune di Capistrello, incolpandolo deI delitto di cui all'art. 299 deI Cod. pen. ital., di avere cioe, nella Bua qualita di sindaco, preposto all'ineanto peI subappalto deI dazio consumo deI Comune di Capistrello, il 4 gennaio 1897, indotto diversi offerenti, adoperando mezzi fraudolenti, ad allontanarsi dall'asta, aUo seopo di favorire un suo adepto e dipendente, un tal Fusi Cristoforo. L'art. 299 deI Cod. pen. ital. dispone: «Chiunque, eon :) violenza 0 minaccia, doni, promesse od altri mezzi fraudo- :) lenti, impedisce 0 turba la gara dei pubblici incanti 0 nelle :. licitazioni private per eonto di pub bliche Amministrztioni, ... ovvero ne allontana gli offerenti, e punito eon la reclusione :) da tre a dodici me si e con multa oltre le lire cento. Auslieferung. - 1. Vertrag mit Italien. N° 75. 527 » Se il colpevole e persona preposta dalla Iegge 0 dal- » l' Autorità. agli incanti 0 aUe licitazioni suddette, Ia reclu- ., sione e da uno a cinque anni e Ia multa non e inferiore ., alle lire cinquecento. ... Iniziato procedimento penale contro il Bizzarri, questi ve- niva prosciolto dall'imputazione con ordinanza 28 luglio 1900, neUa quale il Giudice di istruzione di Avezzano dichiarava non farsi luogo a procedere per inesistenza deI reato. In se- guito di che veniva sottoposto a proeetlimento penale il F3- sciani per titolo di calunnia, a sensi dell'art 212, parag. 1 0 deI Cod. pen. ital., e, con sentenza 31 agosto 1900 deI Tribunale penale di Avezzano, confermata in appello il 3 agosto 1900; dichiarato il Fasciani colpevole deI delitto aserittogli e eon- dannato a due anni di reclusione ed all'interdizione dai pub- blici uffici per anni due. 2. - Rifugiatosi il Fasciani in Isvizzera, prima a Naters, poi a Vissoie, Cantone deI Vallese, e la di lui dimora essendo venuta a cognizione delle Autorità. italiane, eon nota deI 25 maggio 1906 Ia Legazione d'Italia a Berna ne doman- dava l'arresto e l'estradizione, produendo in appoggio nna copia Iegalizzata della sentenza penale piu sopra riassunta e una copia deI mandato di cattura spiceato, in eseeuzione di questa sentenza, dal Procuratore deI Re presso il Tribuna~e di Avezzano. Per ottenere l'estradizione Ia Legazione d'Italla invoea, nella sua nota, l'art. 3, § VII, n° 32 deI trattato di estradizione italo-svizzero. 3. _ Nell'interrogatorio fatto subire al Fasciani in data deI 27 giugno, questi dichiarava di opporsi alla sua estradizione, pel motivo ehe il delitto, pel quale era avvenuta Ia sua con- danna, non e previsto come motivo di estradizione dal trat- tato coll'Italia. Questa sua opposizione veniva poi difusamente motiva eon un atto scritto in data deI 9 luglio 1906, alquale veni- vano annessi dne eertificati dell' Autorita comunale di N aters e Vissoi~, attestanti che il Fasciani aveva sempre tenuto, neHa sua dimora in quella localita, una condotta regolare. 4. - In data deI 21 luglio 1906 il Consiglio federale rimet-

528 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. teva gli atti al Tribunale federale per un relativo giudizio, accompagnandoli da un preavviso del Procuratore generale della Confederazione e da un estratto del protocollo del Consiglio federale 16 gennaio 1903, relativo all'extradizione Tangorra, in occasione della quale il Consiglio federale comunicava di aver scambiata col Governo italiano una dichiarazione di reciprocità del seguente tenore : Sulla proposta del Dipartimento di Giustizia e Polizia, si decide: 1. di accordare l'extradizione del Francesco Tangorra, imputato del delitto di calunnia dolosa (falsa denuncia), sotto riserva di reciprocità.; 2. di darne avviso alla Legazione d'Italia, a Berna, aggiungendo che « il Consiglio federale accetta la dichiarazione di reciprocità fattagli dal Governo italiano ed è pronto da parte sua ad accordare anche in avvenire l'extradizione .. all'Italia per il delitto summenzionato (di calunnia dolosa), .. pure nei [atti che [anno oggetto della denuncia dolosa .. costituiscono un titolo di estradizione, in base al trattato .. esistente o in base a convenzioni speciali. " Il Procuratore pubblico della Confederazione conchiude nel suo preavviso, in vista di questa dichiarazione di reciprocità, all'ammissione dell'extradizione. In diritto: 1. Invocazione dell'art. 3, § VII, n° 32, del trattato, da parte della Legazione italiana, implica evidentemente un errore di scritturazione. L'art. 3 del trattato non contiene alcuna suddivisione come quella invocata dalla Legazione italiana, e lo stesso è d'altronde fuori di questione anche per il suo tenore. La Legazione italiana ha voluto evidentemente riferirsi all'art. 3, § VIII, n° 32 della Legge federale 22 gennaio 1892, che prevede espressamente la denuncia calunniosa come titolo di estradizione, e il quale disposto, se non è applicabile direttamente agli Stati coi quali esiste un trattato, lo può però divenire in forza della facoltà accordata al Consiglio federale dall'art. 1, al. 4, in casi in cui, come nel presente, i titoli di estradizione previsti Auslieferung. - 1. Vertrag mit Italien. N° 75. 529 nell'art. 3 formarono oggetto di una dichiarazione di reciprocità collo Stato requirente. Secondo l'art. 23 di detta legge, lo statuire sull'ammissibilità, o meno, dell'extradizione appartiene, anche in questi casi, al Tribunale federale. 2. La questione è quindi di vedere, non se il titolo di calunnia dolosa (come ha terminologia del Cod. penale italiano) o di denuncia calunniosa (come alla terminologia della Legge federale), delitto per il quale è intervenuta la condanna del Fasciani, sia o meno previsto nel trattato, ciò che evidentemente non è, e che non viene preteso neppure dal Procuratore pubblico, ma di esaminare se la dichiarazione di reciprocità, quale fu scambiata nel caso Tangorra e nei termini in cui fu riprodotta più sopra, possa o meno applicarsi al caso concreto. Secondo la detta dichiarazione, perché la denuncia calunniosa possa fornire argomento ad estradizione, è necessario, oltre alle condizioni generali contenute all'art. 1, al. 4, e 3 di detta Legge, che il reato al quale la stessa ebbe a riferirsi, o meglio i fatti che a suo tempo formarono oggetto della denuncia, costituiscono un titolo di estradizione, a termini del trattato o delle convenzioni speciali. È a questa condizione che il Consiglio federale dichiarò di ammettere l'extradizione Tangorra e di volersi vincolare anche in avvenire colla sua dichiarazione di reciprocità. Resta quindi a vedere se il delitto dell'art. 299 del Cod. pen. ital., per il quale il Fasciani ebbe a suo tempo a denunciare il sindaco del Comune di Capistrello, raggiunga o meno gli estremi voluti dalle convenzioni esistenti coll'Italia per un delitto di estradizione. Il Procuratore pubblico della Confederazione arriva ad una risposta affermativa, partendo dalla tesi che il reato dell'art. 299 debba considerarsi come una figura speciale del reato di abuso di autorità (Amtsmissbrauch) previsto nella convenzione addizionale del 4 luglio 1873. (A parte la questione di sapere di quale natura sia in realtà il delitto summenzionato, l'argomentazione del Procuratore pubblico è erronea, già per il fatto che il delitto di abuso di autorità non è per

nulla previsto, né al trattato del 1868, né nella con- 530 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. venzione addizionale del 1873, la quale estende l'obbligo dell'estradizione solo « alla sottrazione commessa da pubblici funzionari o depositari, alla concussione ed alla corruzione » di pubblici funzionari ». Nella traduzione tedesca di questa convenzione trovasi e. I', vero, in luogo della parola concussione, la parola Amtsmisbrauch zu betrügerischen Zwecken (abuso di autorità a scopi fraudolenti), ma va da sé che per l'interpretazione di detta convenzione devesi far capo al testo originale e non alla traduzione tedesca. Ora i testi francese e italiano sono affatto espliciti al riguardo, come è fuori di dubbio che la nozione di concussione, tanto nella terminologia comune, quanta nella terminologia del codice penale italiano (articolo 169) ha, non a nulla a che fare col delitto previsto e definito all'art. 299 di questo Codice, il quale rappresenta una figura speciale di reato, non dipendente dalla qualità di pubblico funzionario, come è il caso nel delitto di concussione, ma riferibile ad ogni persona e rivestente solo un carattere più grave nelle condizioni dell'art. 2, qualora commesso cioè da persona preposta all'incanto. Dato anche che un simile delitto possa in certi casi rivestire i caratteri della nozione dell'abuso di autorità, esso non rientra in ogni caso nella figura speciale della concussione, la cui essenza ed il cui scopo è di procurare a sé e ad altri un utile diretto o indiretto, da parte appunto di un pubblico ufficiale. Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: L'estradizione di Fasciani Antonio non è concessa. Auslieferung. - 2. Vertrag mit Russland. N° 76. 531 2. Vertrag mit Russland. - Traité avec la Russie. 76. - drit- tium 18. - un 1906 in '5ad]en ~eCtuaow. _cl1tslieferung wegen RJubes (liaen am 20. WCnr3 (a. 6t.) aU6gefül]rt l)aoe. :Diefe stat fei brei ~od]en uor]er tn einer merfammlung ber f03ia(~re\ .lololutioniiren '+5artet \.lon »Roßtau, beren WCitglied er fei, oefd]loifen worben, um @elb für bie Bwecke ber q3adei unb aur Unterfü~ung ber D:pfer ber ffie\ .lotntion nnb 'ocr '5treife an liefd]affen. :Die stiiter feien, mit lJlc\ .loI\ .lem unb 3um XeH aud] mit ~omoen, 'oie fie nod] \.lon ben ~art'ifabentiim:pfen l)er ge~aoi l)atten, bewaffnet, burd] \.lerfd]iebene stüren tn 'oie ~anf eingebrungeu, l)iiittett ben ~eamten unb mngefteuten ber ~ant erflirt, bau fie \.lerl)aftet feien unb bau feber, 'ocr pd] \.lom '+5(lite rül)re, über ben S)aufen gefd]offen werbe. :Dann l)iiitten fte fid] ba6 '5d)il~gewölbe aeigen rafften unb biefem in 9'coten unb IDCetaU 875,000 mube! ent~ nommen. :Da6 @elb jei nad]l)er unter bie ~eitnel)mer \.lerteilt

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.